

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 1 dicembre 2022, n. 19

Intervento economico a favore dei Comuni con alta incidenza di alloggi sociali.

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata all'erogazione di contributi economici ai comuni con alta incidenza di alloggi sociali, di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), rispetto alla popolazione residente.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati ad alta incidenza di alloggi sociali i comuni sul cui territorio il rapporto tra gli alloggi sociali, indipendentemente dalla proprietà e dalla gestione, e la popolazione residente sia pari o superiore al 5 per cento come ricavabile dall'allegato A.

Art. 3.
(Misura del contributo)

1. Le risorse disponibili sono ripartite tra i comuni ad alta incidenza di alloggi sociali, come definiti all'articolo 2, in misura proporzionale al numero di alloggi sociali presenti sul territorio comunale.

Art. 4.
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo stanziate all'interno della missione 08 (assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 08.02 (edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), titolo 1 (spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (fondi accantonamenti), programma 20.03 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.

Art. 5.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 dicembre 2022

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Fabio Carosso

ALLEGATO A

Provincia	Comune	Totale Alloggi	Alloggi gestiti da Comune	Alloggi gestiti da ATC	Alloggi altra gestione	Abitanti	INCIDENZA ALLOGGI / POPOLAZIONE
CUNEO	ROASCHIA	11	0	11	0	98	11,22
CUNEO	MONTEZEMOLO	21	21	0	0	234	8,97
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VILLADOSSOLA	487	0	487	0	6.387	7,62
CUNEO	CELLE DI MACRA	6	0	6	0	82	7,32
BIELLA	VEGLIO	29	0	29	0	470	6,17
BIELLA	ROSAZZA	6	0	6	0	99	6,06

Proposta di legge n. 206
“Intervento economico a favore dei Comuni con alta incidenza di alloggi sociali”

Presentata dai Consiglieri regionali: Preioni Alberto (primo firmatario), Cane Andrea, Cerutti Andrea, Demarchi Paolo, Gagliasso Matteo, Marin Valter, Nicotra Letizia Giovanna, Perugini Federico, Poggio Giovanni Battista, Stecco Alessandro, Zambaia Sara il 25 maggio 2022

Assegnata per l'esame in sede referente alla II Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 26 maggio 2022

Riassegnata per l'esame in sede legislativa alla II Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente l'8 novembre 2022

Parere favorevole della I Commissione permanente espresso il 28 novembre 2022

Approvata a maggioranza nella II Commissione consiliare in sede legislativa il 28 novembre 2022 con 33 voti favorevoli e 10 voti contrari

Relatore di maggioranza: Cons. Preioni Alberto

Relatore di minoranza: Cons. Sarno Diego

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 3/2010 è il seguente:

“Art. 2. (Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale)

1. La presente legge si applica agli alloggi sociali:

a) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

b) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell'edilizia sociale;

c) acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni operate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ed ai sensi del capo IV.

2. Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;

b) di servizio, ossia quelli per i quali la normativa vigente prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

d) costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi).

4. Sono altresì esclusi dall'applicazione della presente legge, limitatamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi sottoposti ad interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia sociale.

5. La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;

b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;

c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.